

## **OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI CORNAREDO (MI)**

Con la presente scrittura tra

il **Comune di Cornaredo** (qui di seguito il "**Comune**") con sede in Cornaredo, piazza libertà n.24 - Codice fiscale 02981700152 rappresentata dal Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane, dott. Fabio Midolo, munito dei necessari poteri per effetto della deliberazione G.C. n.31 del 28/03/2011.

e

la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa (di seguito Banca), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, (iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia e soggetta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Spa), con sede legale in Roma, Via del Corso n. 226, capitale euro 346.300.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 08445111001, nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385 con numero di matricola 5620 e codice meccanografico 3309.2, codice fiscale e partita IVA 08445111001, rappresentata, in forza di atto di delega del 25/06/2008 n° di rep. 86458/20645 del Prof. Paolo Silvestro, notaio in Roma, da Luigi Fiore nato a Salerno (SA) in data 28/09/1969, domiciliato per la carica in Milano alla via Montebello 18.

### **PREMESSO**

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (art. 117 del D.Lgs 163/2006 Codice Unico deli Appalti, Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, Decreto Legge n. 194/2009);
- che l'articolo 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1<sup>^</sup> settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge 30/12/2009, n.194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa e successivamente tale scadenza è stata sostanzialmente rimossa dal comma 1-ter articolo 31 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con L. 122 del 30/7/2010;
- che la Giunta Comunale con provvedimento del 20/10/2010 n. 117 e del 28/03/2011 n. 31 ha deliberato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;
- che la presente convenzione (la "Convenzione") si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, ed è diretta ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune;
- che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal Direttore dell'Area Risorse Finanziarie restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;
- che nel caso di perfezionamento delle cessioni ad esito della certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, tutti gli oneri relativi alle predette cessioni saranno a carico esclusivo delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;

- che la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa ha espresso con nota del 05/05/2011 la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune che ne faranno richiesta nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere dei 12 mesi decorrenti dalla data della notifica al Comune della cessione del credito, data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune, ad eccezione di quelle soggette al controllo del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune medesimo di importo, per singolo fornitore, pari o superiore a euro 20.000,00 (euroventimila/00).

L'importo complessivo dei crediti ceduti non potrà comunque eccedere euro 600.000,00 (euroseicentomila/00).

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa. Sono altresì esclusi dalla presente Convenzione i crediti infragruppo (cedenti soggetti al controllo da parte del Comune di Cornaredo)

#### **ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'**

Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla Banca la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune.

A tal fine, il creditore potrà presentare entro il 31/12/2011 al Comune, presso l'Area Finanziaria e risorse Umane – Servizio Ragioneria, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte dell'Area Finanziaria e risorse Umane – Servizio Ragioneria del Comune verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all' dell'Area Finanziaria e risorse Umane – Servizio Ragioneria stessa/o da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria – incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29-relativa all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

L'Atto di Certificazione conterrà, tra l'altro, l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca e i riferimenti di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché dell'art. 6 del Dlgs. n 217 del 17/10/2010 recante disposizioni interpretative e attuative della predetta norma.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca (entro 12 mesi dalla data della notifica della cessione del credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento del Comune (competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca cessionaria una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall'Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell'unito "Documento di Riepilogo delle Condizioni" (Allegato 2) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione.

Sono fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente con le imprese fornitrici dalla Banca.

La Banca cessionaria si obbliga a effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché dell'art. 6 del Dlgs. n 217 del 17/10/2010 recante disposizioni interpretative e attuative della predetta norma, una volta decorso il regime transitorio e ove applicabili, avvalendosi dei riferimenti evidenziati dal Comune nell'Atto di Certificazione.

Le spese di istruttoria a carico dell'impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.

Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dalla Banca con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte del Comune, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune, né tantomeno sulla Banca, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte del Comune rispetto al termine predetto. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte del Comune in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli interessi di ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente.

La Banca, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (entro 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca cessionaria fino alla scadenza indicata nella certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Banca applicherà al Comune dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese base 360, rilevato sul Sole 24 ore del giorno antecedente la data di decorrenza del periodo di riferimento, maggiorato di uno spread pari a 0,75% annuo, da versarsi mensilmente in via posticipata.

### **ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO**

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

**ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Cornaredo, li .../.../.....

Per il Comune di Cornaredo

---

Fabio Midolo

Per Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa

---

Luigi Fiore

## Allegato 1

### Modello di accettazione (da redigere su carta intestata del Comune)

Luogo, [data]  
Protocollo n. [\*]

A: Banca .....  
.....  
Via .....  
..... - .....

e p.c.

[indirizzo della Cedente]

#### Re: accettazione cessione dei crediti certificati

Gentili Signori,  
con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data [\*], per un importo complessivo di € [\*], con atto rogato dal notaio [\*], rep. ...., notificata alla scrivente amministrazione tramite ufficiale giudiziario a [mani/mezzo posta] in data [\*], intervenuta tra [\*] (in qualità di "**Cedente**") e la Banca ..... (in qualità di "**Cessionaria**"), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data ..... e sottoscritta dalla stessa Banca ....., accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

- (i) non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29;
- (ii) accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile.

.....  
(firma)

**Allegato 2****RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI APPLICABILI<sup>1</sup> AI FORNITORI DEL COMUNE DI CORNAREDO PER LE CESSIONI DI CREDITO PRO-SOLUTO**

Banca	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa
Plafond di credito concesso	Euro 600.000,00 (euroseicentomila/00)
Forma tecnica dell'operazione	Cessione credito pro soluto definitiva
Presupposti della cessione	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dall'Area Risorse Finanziarie dell'Ente indicante, tra l'altro, la data entro cui verrà effettuato il pagamento. Restano esclusi i crediti infragruppo (cedenti soggetti al controllo da parte del Comune di Cornaredo)
Durata della Cessione	Massimo 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di cessione
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2011
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a Euro 20.000,00 (euro ventimila/00) per Cedente.
Corrispettivo della Cessione/Tasso debitore	Il corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno Sconto e di una commissione fissa. Lo sconto sarà pari all'Euribor di periodo/360, maggiorato di uno spread compreso tra lo 1,20% e il 2,00% su base annua oltre ad una commissione fissa dello 0,20%. La durata della dilazione andrà dalla data di stipula del contratto di cessione sino alla data di rimborso indicata dall'Ente nella certificazione. Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la Banca.
Tasso di Interesse a carico dell'Ente in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata nella certificazione	Euribor 1mese/360 maggiorato di uno spread del 0,75% su base annua.
Cessione da formalizzare mediante	Atto Pubblico/scrittura privata autenticata, a mezzo esclusivamente di Notaio, da notificarsi all'Ente.
Referenti per la presente procedura c/o la Banca	<ul style="list-style-type: none"><li>- Raffaele Pagliari – tel 0287941096 – cell. 3666429013 - fax 0110937234 - email <a href="mailto:raffaele.pagliari@biis.it">raffaele.pagliari@biis.it</a></li><li>- Francesca Bonacina – tel 0287941037 – fax 0110937234 – 0287949578 – email <a href="mailto:francesca.bonacina@biis.it">francesca.bonacina@biis.it</a></li></ul>

<sup>1</sup> Le predette condizioni economiche sono da intendersi applicate con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte dell'Ente, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sull'Ente, nè tantomeno sulla Banca, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte dell'Ente rispetto al termine predetto.